

Prot.n.201/22-na

Circ.n.52/22

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle Scuole dell'Infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 15 novembre 2022

Oggetto: Welfare contrattuale – accordo economico del 30-6-2022

Nel comunicare che la delegazione designata FISM sta continuando attivamente le trattative relative al rinnovo normativo del CCNL e che l'ultima riunione del 10 novembre scorso ha portato ad una condivisione e modifica di diversi articoli, corre l'obbligo di fornire alcune prime indicazioni sull'applicazione del punto 4 (WELFARE CONTRATTUALE) del citato accordo economico (all.1).

Nello specifico:

- il giorno 10 novembre si è tenuto, presso la direzione generale del Fondo Espero, un primo incontro conoscitivo volto a stabilire le modalità e le tempistiche dell'iscrizione allo stesso. Si ritiene che, allo stato, sia impossibile che questa avvenga in tempi utili rispetto alla prima erogazione dello strumento di welfare, prevista per il prossimo 20 dicembre;
- resta inteso che eventuali sottoscrizioni di accordi territoriali pregressi circa una diversa destinazione a Fondi complementari restano vigenti, salvo la possibile armonizzazione ai sensi dell'accordo in argomento;
- appare opportuno fornire alcune indicazioni circa strumenti alternativi, e di facile reperimento, al fine di adempiere correttamente alla prescrizione contrattuale:
 - 1- utilizzo di buoni carburante secondo la normativa vigente e che per comodità si allega (all.2);
 - 2- utilizzo di buoni o tessere acquisto presso supermercati;
 - 3- altro (piani sanitari, ecc.);
 - 4- bonus energia: le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 hanno previsto la possibilità di erogare bonus energetici a ristoro del caro bollette. Valutata la complessità della normativa e la mole dei documenti da predisporre e conservare per

PRIMA BAMBINA

l'eventuale verifica da parte degli Uffici preposti, si sconsiglia di utilizzare tale opzione (cfr.all.3).

Di seguito si forniscono alcune indicazioni circa la corretta applicazione del dispositivo:

- i dipendenti devono essere in forza alla data del 1 settembre 2022;
- il welfare contrattuale matura solo dopo il compimento del periodo di prova. A titolo esemplificativo: se un dipendente termina il periodo di prova alla data del 31/12 prossimo, matura il diritto alla percezione del welfare;
- fatto salvo quanto previsto per il periodo di prova, al personale assunto a tempo indeterminato, spetta welfare a prescindere dai mesi di servizio;
- al personale assunto a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto per il periodo di prova, spetta welfare solo con prestazione di servizio presso il medesimo datore di lavoro di almeno tre mesi nel corso dell'anno solare 2022;
- vengono esclusi dal beneficio i dipendenti assenti per aspettativa non retribuita nel periodo 1/9 - 31/12 di ciascun anno;
- per i lavoratori assunti con contratto intermittente, in forza alla data dell'1/9/2022, il conteggio della maturazione del welfare dovrà essere effettuata sommando le giornate di effettiva prestazione lavorativa e maturerà con almeno 90 gg. complessivi;
- ai dipendenti a tempo parziale spetta welfare in proporzione alla percentuale part time attiva nel mese di dicembre dell'anno di riferimento;
- al fine di consentire una facilitazione di conteggio, nel caso di maturazione di quote frazionali, l'importo verrà arrotondato alla decina superiore (es. quota welfare di 54,10 €, importo arrotondato a 60,00€);
- anche ai fini di una possibile tassazione, occorre tenere distinto il welfare contrattuale da eventuali altri fringe benefit eventualmente erogati nell'anno.


Corre l'obbligo di segnalare che ai dipendenti cessati ante 01/09/2022 nulla sarà dovuto a titolo di welfare contrattuale.

Risulta indispensabile che la Scuola prenda immediato contatto con il consulente del lavoro di riferimento che curerà l'accompagnamento nella corretta applicazione della nuova previsione contrattuale e valuterà eventuali situazioni pregresse.

La FISM nazionale fornirà le modalità di corresponsione degli arretrati (1° tranche maggio 2023) e informerà sull'adesione al Fondo Espero.


Con cordiali saluti.

Responsabile Area contrattazione collettiva
lavoro e welfare aziendale
Cinzia Parimbelli



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli



PRIMA BAMBINA